

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S. -

## Ed ora i fatti!

Non abbiamo nulla da nascondere. Ebbene sì, lo confessiamo, siamo anche noi colpevoli di questa svolta politica.

Chi ci ha conosciuto in tutti questi anni (oltre venti) sa perfettamente che abbiamo sempre politicamente e sindacalmente operato affinché questo si realizzasse. La collezione del nostro giornale "Scuola e Lavoro" è la più fedele e tangibile documentazione di quanto in tutti questi anni abbiamo asserito.

Non possiamo però non rimarcare come questa svolta politica (la formazione e l'avvio del governo Berlusconi) sia accompagnata da fatti politici e non, che ritmicamente scandiscono il difficile cammino.

Come non pensare (purtroppo siamo stati abituati) ad una strategia vecchia maniera, che dissemina e fa esplodere mine politiche ad ogni piè sospinto?

Ci riferiamo in particolare al documento presentato dai parlamentari socialisti al Parlamento Europeo e votato dall'assemblea giunto in Italia con un testo letterale manipolato rispetto all'originale, al caso Priebke, al corteo dei naziskin a Vicenza (per fortuna senza incidenti), al duro giudizio politico espresso dal Presidente francese Mitterand sulla presenza di ministri fascisti nel Governo, all'arresto di alcuni criminali latitanti riconducibili ad una non meglio precisata area di destra (neofascista?), per giungere al "gran rifiuto" del Ministro belga delle poste di stringere la mano e colloquiare con il collega italiano Tatarella: tutti episodi da ricondurre al tentativo di tenere in piedi un allarmismo e una pregiudiziale verso il nuovo (che potrebbe rivelarsi peggio del vecchio) che definire preconcetta è poca cosa.

La verità è che la sinistra con la vecchia nomenclatura del centro ormai ridotto ad un vecchio ferro della politica, ha dovuto subire uno smacco ed una sconfitta alla quale non era preparata (né psicologicamente né culturalmente) tanto è vero che a distanza di due mesi dalle elezioni non si intravede un pur minimo spiraglio di disegno politico di opposizione.

Anche il sindacalismo (scolastico) c.d. maggiormente rappresentativo (CGIL - CISL - ULI - SNALS) non dà segni di molta vitalità; finito il periodo del consociativismo partitico e


Resoconto dell'incontro con il Ministro D'Onofrio in terza pagina

sindacale, specie confederale (partiti di governo e di opposizione di sinistra insieme, per dividere con diversa gradualità il governo della cosa pubblica), ci auguriamo (non da oggi) che il sindacato possa riflettere sulla recente storia e sappia ritrovare la propria identità e costruire con uno spirito nuovo una progettualità politico-sindacale.

E' necessario abbattere gli steccati (specie se eretti per legittimare la propria identità) e ritrovare il mondo del lavoro nel segno dell'unità e dell'umanesimo.

Con riferimento alla scuola diciamo subito che abbiamo molto apprezzato l'inversione di tendenza che per la prima volta ha visto un ministro ricevere tutte le OO.SS. e l'associazionismo professionale per avere direttamente un quadro di riferimento. In altra parte del giornale pubblichiamo

(continua in ottava pagina)



### On. FORTUNATO ALOI In difesa delle categorie della scuola

Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 9 marzo 1976

Lo abbiamo conosciuto molti anni fa durante la VI legislatura quando la Camera dei deputati il 9 marzo 1976 respinse tutti gli emendamenti proposti dall'On. Aloï insieme ad altri parlamentari (Nicosia, Grillo e Cerullo) in occasione del dibattito sul riordinamento dei ruoli e delle retribuzioni del personale della scuola.

Qualche giorno più tardi demmo anche noi il nostro contributo alla proposta sempre dell'On. Aloï n. 4388 (presentata il 18 marzo 1976) in merito all'immissione in ruolo di docenti della scuola media di primo e secondo grado che erano stati discriminati dall'art. 17 della legge n. 477/1973.

Tutto questo diciamo per ricordare e sottolineare una lunga militanza nell'impegno a favore della scuola italiana.

Dopo molti anni la sua parte politica (Alleanza Nazionale) ha l'occasione per tradurre in fatti concreti l'attenzione che ha sempre avuto per il mondo della scuola.

Ci piace concludere questa breve nota ricordando le parole che l'On. Aloï pronunciò a conclusione dell'intervento che fece alla Camera nell'occasione che abbiamo sopra ricordato "il nostro voto è favorevole (a questo decreto legge - n.d.r.) al mondo della scuola che al di fuori di quest'aula guarda a noi e che noi non abbiamo il diritto di tradire..."

Avevamo richiesto una breve nota anche all'altro sottosegretario alla P.I. l'On. Mariella Mazzetto ma per un contrattempo non ci è pervenuto. Provvederemo nel prossimo numero del giornale.

## Utilizzazione del personale docente

La F.I.S., pur essendo stata invitata a sottoscrivere l'accordo che qui di seguito pubblichiamo, ha ritenuto di dover rifiutare la firma per ragioni politiche non essendo mai stata invitata a partecipare ai vari incontri preparatori del surrichiamato testo-accordo.

Il nostro augurio è che il buon governo, cioè la corretta amministrazione inizi anche dalle piccole cose e che episodi del genere vadano ascritti ad una cultura del passato.

Il giorno 31 maggio 1994 si sono incontrate presso il Ministero della Pubblica Istruzione la delegazione dell'Amministrazione di cui al D.M. n. 174 del 25 maggio 1994 e la delegazione composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmata-

rie dell'accordo recepito nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

Le parti, a conclusione dell'ampia disamina della problematica relativa alle operazioni di utilizzazione del personale docente, hanno convenuto di apporre modifiche ed integrazioni di cui al presente accordo, all'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni contenute nella citata O.M. che non siano state modificate dal presente accordo, sono confermate e si considerano parte integrante dell'accordo stesso.

I. — ADEGUAMENTO DELL'O.M. N. 93 DEL 30 MARZO 1991 ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DETTATE

(continua pagina 2)

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

**NO**  
al salario!

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Diciamo tutto questo per sgomberare il campo da possibili equivoci, così da non essere confusi con i profittatori e millantatori, che in mutamenti politici così forti e repentini non mancano mai, ed i cui esempi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.

Al di là delle aggregazioni politiche con le quali si è poi concretizzata questa svolta (alcune delle quali — per il momento — sono più movimenti d'opinione) di-

# Utilizzazione del personale docente

(dalla prima pagina)

DAL D.I. N. 132 DEL 15 APRILE 1994.

Il D.I. n. 132 del 15 aprile 1994, nel dettare disposizioni per la determinazione degli organici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, prevede, all'art. 3, la determinazione di dotazioni organiche provinciali, comprensive dei posti di dotazione organica aggiuntiva della scuola materna e secondaria e dei posti di contingente provinciale provvisorio della scuola elementare, da utilizzare per le seguenti finalità:

A) copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali spostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite;

B) sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi;

C) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;

D) attuazione degli obiettivi formativi fissati per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera;

E) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentale di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

F) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

G) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.

L'emanazione del predetto D.I. e del D.M. n. 176 del 26 maggio 1994 rende necessario un adeguamento consequenziale delle disposizioni contenute nell'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991.

Le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il personale della scuola materna e secondaria titolare di posti di d.o.a. ed il personale della scuola elementare titolare di posti di c.p.p., si intendono, pertanto riferite al personale titolare dei posti della dotazione organica provinciale prevista dall'art. 3 del D.I. 15 aprile 1994 e dall'art. 1, comma 2 del D.M. 26 maggio 1994, ivi compreso quello che sia assegnato in soprannumero alla predetta dotazione organica, fatto salvo quanto viene stabilito nel presente accordo.

Al fine di garantire parità di trattamento a tutti i docenti assegnati alla predetta dotazione organica provinciale si concorda che per i docenti che sono assegnati sui posti di tale dotazione organica a seguito di passaggio di ruolo, i punteggi relativi alla anzianità di servizio previsti dal Titolo I della tabella di valutazione sono attribuiti nella misura spettante nel nuovo ruolo di appartenenza.

Si concorda altresì che l'utilizzazione del predetto personale sia finalizzata alla realizzazione delle attività previste dall'art. 3 del citato D.I. del 15 aprile 1994.

Per la realizzazione delle attività previste alle lettere F) e G) del citato art. 3 possono essere attivati i progetti nel limite del 15 per cento dei posti della dotazione provinciale predetta. Tale percentuale deve essere determinata distintamente per gradi di istruzione senza avere riguardo, per la scuola secondaria, alla distinzione in classi di concorso.

Con precedenza rispetto a tutte le altre operazioni di utilizzazione possono essere assegnati alle predette attività, qualora ne facciano domanda, i docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano state autorizzate ad attivarle secondo il quadro delle disponibilità iniziali che viene determinato dal Provveditore agli Studi ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra ovvero anche solo per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra. Occorre altresì che venga fatta salva la continuità didattica.

Per quanto concerne la scuola elementare, si concorda che l'utilizzazione del personale assegnato alla dotazione organica di cui all'art. 3 del citato D.I. sia finalizzata a soddisfare prioritariamente le esigenze relative alla estensione dell'insegnamento della lingua straniera sulla base dei piani provinciali predisposti secondo i criteri stabiliti dalle circolari ministeriali n. 116/1990 e seguenti.

Si concorda altresì che entro il limite massimo del 15 per cento della dotazione predetta, l'utilizzazione del personale sia finalizzata a garantire l'eventuale prosecuzione e la possibile attivazione di progetti formativi per corrispondere entro il limite suddetto, a specifiche esigenze didattiche e sociali nel contesto dello sviluppo di tutti gli elementi di qualità presenti nella legge di sviluppo di tutti gli elementi di qualità presenti nella legge di riforma, con particolare riguardo alle iniziative relative alla dispersione scolastica, agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni extracomunitari, all'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 148/1990.

## II. — UTILIZZAZIONI IN ALTRO RUOLO O IN ALTRA PROVINCIA DEL PERSONALE DOCENTE APPARTENENTE A RUOLI CON SITUAZIONE DI SOPRANNUMERO

Ad integrazione di quanto concordato per l'a. sc. 1993/94 si conviene che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D. L.vo 35/93, qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato nell'anno scolastico precedente utilizzazioni in altro ruolo o in altra classe di concorso ovvero in altra provincia, le stesse sono prorogate, anche d'ufficio, nell'anno scolastico successivo secondo le modalità già individuate per le nuove utilizzazioni e attenendosi ai seguenti criteri.

Al fine di favorire la continuità didattica le proroghe, sia a domanda che d'ufficio, sono disposte prioritariamente nella scuola di utilizzazione dell'anno scolastico precedente e in subordine, in mancanza di disponibilità nella predetta scuola, in altra scuola o sede secondo le preferenze espresse dagli interessati.

Allo scopo inoltre di privilegiare le operazioni a domanda si concorda il seguente ordine in cui le operazioni di utilizzazione debbono essere effettuate.

Si procede innanzitutto alle utilizzazioni a domanda — effettuando, nell'ordine, prima le proroghe e quindi le nuove utilizzazioni — fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente.

Qualora dopo le operazioni a domanda persistono ancora situazioni di sprannumerarietà si procede, nei confronti dei soli docenti soprannumerari, alle proroghe e alle nuove utilizzazioni d'ufficio sempre nel limite del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente.

Quindi si procede all'assegnazione della sede provvisoria nei confronti dei docenti di nuova nomina.

Nel caso che residuino posti disponibili dopo le operazioni predette saranno disposte ulteriori utilizzazioni che si rendano necessarie a fronte di situazioni di soprannumerarietà determinatesi nel nuovo anno scolastico, dando sempre la precedenza alle operazioni a domanda.

Si concorda inoltre, in materia di determinazione delle condizioni che debbono sussistere perché si proceda alle utilizzazioni ex art. 1 del D. L.vo 35/93, che, qualora la situazione attinente all'organico di fatto subisca variazioni rispetto all'organico di diritto, non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o altra classe di concorso solo se i docenti interessati possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo e della classe di concorso di appartenenza per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

Si conviene infine che le operazioni di proroga sui posti di sostegno sono effettuate seguendo, per quanto possibile, l'ordine sopraindicato.

Pertanto le proroghe e le nuove utilizzazioni a domanda sui posti di sostegno dei docenti provenienti da altro ruolo ovvero da altra provincia saranno disposte successivamente alle nuove utilizzazioni nell'ambito del-

la provincia dei docenti appartenenti allo stesso ruolo e con precedenza rispetto alle proroghe e alle nuove utilizzazioni d'ufficio dei docenti provenienti da altro ruolo.

## III. — INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI

Si conviene di esplicitare che l'accordo intervenuto il 18 novembre 1993 — secondo cui, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i docenti provenienti da ..... aggregata nell'anno scolastico in cui avviene tale aggregazione, sono individuati prioritariamente come tali — riguarda la fase di individuazione del soprannumero ai fini della mobilità in organico di diritto relativa al predetto anno scolastico, mentre ai fini dell'individuazione del soprannumero in organico di fatto, operazione che precostituisce situazioni per la mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico successivo, i docenti provenienti dalla scuola aggregata confluiscono in un'unica graduatoria con i docenti titolari della scuola aggregata.

Limitatamente all'a.s. 1994/95, qualora ai fini della definizione dell'organico di diritto non sia possibile tener conto dei provvedimenti di soppressione e aggregazione di istituzioni scolastiche, che saranno disposte a decorrere dallo stesso anno, e pertanto non possa operare la prima fase di individuazione del soprannumero prevista dall'accordo sopracitato, in relazione all'organico di fatto saranno individuati prioritariamente come soprannumerari i docenti entrati a far parte dell'organico della scuola aggregata o aggregante, — a decorrere dallo stesso anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni — per trasferimento, passaggio o nuova nomina.

Infatti, qualora l'unificazione degli organici conseguente al provvedimento di aggregazione avvenisse prima delle operazioni di trasferimento e passaggio, il conseguimento della titolarità nella scuola aggregata da parte di questi ultimi docenti sarebbe subordinata al preventivo assorbimento nell'organico unificato dei docenti provenienti sia dalla scuola aggregata che dalla scuola aggregata.

Ove si renda necessario individuare ulteriori posizioni di soprannumerarietà sull'organico di fatto, saranno individuati prioritariamente come tali i docenti facenti parte dell'organico della scuola aggregata già dagli anni scolastici precedenti, analogamente a quanto sarebbe avvenuto sull'organico di diritto.

Da ultimo sono da individuare come soprannumerari i docenti entrati a far parte dell'organico della scuola aggregata già dagli anni scolastici precedenti.

## IV. — POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

Le operazioni di utilizzazione e sistemazione qualora il numero dei posti disponibili sia superiore a quello dei docenti da utilizzare, sono disposte in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti il cui conferimento per supplenza comporti un minor aggravio di spesa per l'erario dello Stato. Pertanto possono essere effettuate utilizzazioni su posti conferibili per supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche solo qualora sia garantita, in relazione al numero dei docenti da utilizzare, la copertura di tutti i posti conferibili per supplenza annuale.

## V. — UTILIZZAZIONI SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.L. N. 323/1988 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 426/88.

Si conviene di esplicitare che la domanda di utilizzazione per le attività previste dall'art. 5 del D.L. n. 323/1988, convertito dalla legge n. 426/88, può essere prodotta sia dai docenti titolari di posti di organico sede che da docenti titolari della dotazione organica provinciale di cui all'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994.

## VI. — UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELL'O.M. N. 93 DEL 30 MARZO 1991.

I docenti messi a disposizione ai sensi dell'art. 15 della Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni sono utilizzati nella scuola dalla quale ammi-

nistrativamente dipendono, oltre che per la sostituzione dei docenti di tutte le materie alle condizioni previste dalla normativa vigente, per la sostituzione dei docenti della stessa classe di concorso, ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di studio, anche per i periodi di assenza del titolare per i quali è prevista dalla normativa vigente le nomina del supplente da parte del capo di istituto. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero anche in mancanza del titolo di specializzazione qualora la supplenza venga altrimenti conferita a personale non di ruolo non specializzato.

L'utilizzazione nell'ambito del distretto viene disposta per la sostituzione dei docenti dello stesso ruolo e della stessa classe di concorso, ovvero per classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione o in sub ordine del titolo di studio qualora la supplenza sia altrimenti conferita a personale non di ruolo non abilitato e limitatamente alle scuole dello stesso grado di quella di appartenenza, per i periodi di assenza del titolare che comporti la nomina del supplente.

## VII. — CONIUGI CONVIVENTI DEI MILITARI E DEL PERSONALE CUI VIENE CORRISPOSTA L'INDENNITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

In esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19 febbraio 1994, l'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991 viene modificata nel senso di prevedere che — per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione della legge 100/87 e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria — nella sede (Comune) di servizio del coniuge, per mancanza di posti disponibili l'utilizzazione nella predetta sede viene disposta anche per le attività previste alle lettere F e G del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 e dall'art. 5 del D.L. 323/88 convertito dalla legge 426/88 se presenti nel quadro complessivo delle esigenze ovvero sotto forma di messa a disposizione. L'utilizzazione su sede vicinaria viene disposta solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

## VIII. — UTILIZZAZIONI SUI POSTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA MEDIA

Conformemente a quanto avviene per la scuola materna ed elementare, le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno della scuola media vengono effettuate esclusivamente con riferimento alle disponibilità esistenti in organico di fatto.

Sono soppresse, pertanto le operazioni previste dall'art. 24, lettera A, dell'O.M. sulle utilizzazioni.

Le conferme delle utilizzazioni dei docenti di scuola media, che venivano disposte sull'organico di diritto, verranno effettuate sull'organico di fatto prima delle nuove utilizzazioni dei docenti appartenenti allo stesso ruolo.

## XI. — UTILIZZAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Nelle utilizzazioni da disporre anche d'ufficio sui posti eventualmente eccedenti gli accantonamenti previsti per i docenti in possesso del titolo di specializzazione aspiranti a supplenze sui posti di sostegno, viene data la precedenza a docenti appartenenti ad una area disciplinare diversa da quella ove è accertata la disponibilità del posto, che siano forniti del titolo di specializzazione e che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito dell'area disciplinare di appartenenza, rispetto a docenti appartenenti all'area per la quale occorre disporre l'utilizzazione ma sorniti del titolo di specializzazione.

## X. — UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE TECNICA

I docenti di educazione tecnica che restano assegnati nelle scuole di

titolarità, ai sensi dell'art. 49 della Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni con orario inferiore a quello di cattedra, possono essere utilizzati, fino al completamento del predetto orario di cattedra, per periodi superiori a 10 giorni anche su classe di concorso diversa da quella di titolarità per la quale sono in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio ovvero su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione o anche in mancanza di tale titolo, qualora la supplenza venga altrimenti conferita a personale non di ruolo non specializzato.

## XI. — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Al fine di consentire l'ottimale utilizzazione del personale insegnante tecnico pratico assegnato dagli uffici scolastici provinciali alle istituzioni scolastiche ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 dell'O.M., anche in un'ottica di contenimento della spesa, i capi di istituto procederanno nella fase dell'assegnazione dei docenti alle classi, in caso di posti costituiti con un numero di ore superiore alle 18, alla attribuzione al personale a disposizione di parte delle ore costituenti il posto, salvaguardando in ogni caso l'unitarietà dell'insegnamento nella singola classe e fermo restando l'obbligo di completamento dell'orario di servizio secondo le priorità previste dall'art. 14 del D.P.R. 399/88. I capi d'istituto, inoltre, procederanno, in applicazione della delibera del collegio dei docenti prevista dal comma 5, punto B), dell'art. 12 dell'O.M. che abbia individuato specifiche professionalità ai fini della realizzazione dei progetti proposti, all'attribuzione di ore di insegnamento al personale a disposizione secondo i criteri sopra indicati anche in caso di posti costituiti con 18 ore.

Nella definizione del quadro provinciale complessivo delle esigenze attinenti all'attività didattica, sulla cui base dispone le messe a disposizione del personale I.T.P. in soprannumero, il Provveditore valuterà le eventuali proposte di utilizzazione dei presidi degli istituti tecnici riguardanti la realizzazione di progetti, deliberati dal collegio dei docenti, per le esigenze connesse al passaggio ad ordinamento delle sperimentazioni.

## XII. — PUBBLICAZIONE DI UN CALENDARIO DI MASSIMA DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

Si concorda che i Provveditori agli Studi, prima di procedere alle operazioni di utilizzazione, dovranno affiggere agli albi dei loro uffici, insieme al quadro delle disponibilità iniziali, un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione.

Il predetto calendario potrà subire modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche degli uffici scolastici provinciali.

## XIII. — PERSONALE DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE

Per quanto riguarda il personale docente dei Conservatori e delle Accademie, i reclami di cui al comma quinto dell'art. 11 dell'O.M. 20 novembre 1993, n. 322 e le deduzioni formulate dai direttori delle suddette istituzioni scolastiche vanno inviati al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica.

## XIV. — INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE - CONFERMA E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI CHE OPERANO COME SPECIALISTI

Si conviene tra le parti che prima delle nuove assegnazioni per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito del circolo, vengano disposte le conferme e le assegnazioni dei docenti specialisti che abbiano perso il posto a causa delle soppressioni delle classi o del plesso ove operavano come specialisti.

Più docenti specialisti perdenti posto vanno graduati secondo le modalità già previste nel quinto comma dell'art. 9/bis dell'O.M. sulle utilizzazioni.

Si conviene, altresì, che per le conferme e le assegnazioni dei docenti in questione non trovano applicazione le precedenze di cui all'art. 8 dell'Ordinanza sopracitata.

## Incontro con il ministro della P.I.

A seguito del colloquio avvenuto il 24 maggio 1994 con l'On. Ministro della Pubblica Istruzione Francesco d'Onofrio, la Federazione Italiana Scuola - F.I.S. ha fatto pervenire il seguente documento.

Anche in campo sindacale, dopo quello politico-partitico, è necessario voltar pagina e porre le premesse perchè il nuovo possa avanzare. Non è più possibile tollerare di fatto un monopolio sindacale da parte di organizzazioni corresponsabili dell'attuale stato di degrado e ormai ridotte ad elenfiati apparati burocratici. In una visione nuova, frutto di una cultura che ricerca strumenti sempre più idonei a favorire una più ampia partecipazione ai processi innovativi che cercano di coniugare l'umanesimo della cultura con quello del lavoro, non si possono non riconsiderare le norme sulla rappresentatività, e quindi sull'individuazione dei soggetti titolari di tale diritto.

Non può essere accettata più l'idea che la stessa norma sulla rappresentatività valga per realtà tanto diverse (i vari comparti del pubblico impiego) e che questa rappresentatività, com'è avvenuto in passato, possa essere prestabilita a tavolino e conseguentemente ancorata principalmente a parametri numerici o a criteri che prefigurino risultati già scontati.

Questa nostra tesi è suffragata dal fatto che il Ministro per la F.P. Cassese non ha emanato per diversi mesi direttive o circolari significative; ma, appena avuto sentore della ineluttabilità della consultazione elettorale, e anche subito dopo questa, ha provveduto, senza discostarsi minimamente dalla strada tracciata dai suoi predecessori — e quindi perpetuando di fatto un vero e proprio regime di monopolio - a far pubblicare sulla G.U. una serie di provvedimenti che ci confermano in questo convincimento.

Poi, con lo sguardo rivolto al dopo elezioni (poteva tornare utile al governo avere il voto dei rappresentanti dell'Alto Adige) il Ministro Cassese si è perfino preoccupato di dare un'aspettativa sindacale (non un permesso) per ogni comparto (sette in tutto) all'Unione dei Sindacati autonomi sudtirolesi (A.S.G.B.).

Tralasciando ovviamente di soffermarci sul riconoscimento effettuato sempre dal Dipartimento per la F.P. a pseudofederazioni sindacali che pur non avendo i requisiti richiesti "non si discostano molto da questi" e potevano quindi essere annoverate fra quelle maggiormente rappresentative. In tale logica spartitoria si è arrivati con il tempo a riempire qualche contenitore che inizialmente era vuoto (confederazione maggiormente rappresentativa), sprovvisto cioè di organizzazione di comparto.

Questa abnorme situazione di monopolio sindacale sulla rappresentatività, dalla quale discende il diritto alla fruizione delle aspettative e dei permessi, non è più tollerabile e può e deve essere gradualmente rimossa; non vi è alcun bisogno di ricorrere a strumenti giuridici nuovi, basta applicare correttamente quelli esistenti.

Le aspettative e i permessi, infatti, dovranno essere assegnati con una logica di carattere pluralistico (ma non tale da configurare una dispersione) come il legislatore aveva giustamente previsto con gli artt. 45 e 47 della legge 249/68, la cui "ratio" era quella di garantire il diritto a molti e non di ridurlo,

come poi è avvenuto, a pochi.

Si è dell'avviso, per quanto riguarda il settore scuola e quindi il Ministero della P.I. che deve essere quest'ultimo a fornire al dipartimento della F.P. — che rimane istituzionalmente competente — l'elenco dei soggetti titolari della maggiore rappresentatività, che deve essere ricercata, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del comparto, nella individuazione di tutti quegli elementi oggettivi di valutazione che non possono essere ricondotti soltanto ad un fatto numerico e quindi meramente meccanico, ma rapportati ad una valutazione più ampia e complessa, che dovrà tener conto anche di altri requisiti. Proponiamo a tale proposito l'istituzione di una commissione di lavoro che possa su questo argomento — squisitamente politico — riferire direttamente all'onorevole Ministro:

### RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Riteniamo che l'art. 2 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito nella legge n. 426 del 6 ottobre 1988 vada rivisto, specialmente nella parte del terzo comma, abbassando il livello minimo per gli accorpamenti, fusioni o declassamenti a sezioni staccate almeno a 10 classi per la scuola media e a 20 classi per la scuola superiore, tenendo anche conto della serie storica del numero dei frequentanti le scuole.

Il secondo comma del medesimo art. 2 dovrà specificare meglio i limiti, facendo espresso riferimento anche alle esigenze territoriali e ambientali, come, d'altro canto è previsto dalla legge n. 573/93, art. 4, comma sesto.

Riteniamo che il fenomeno della devianza giovanile e minorile, spesso collegato a quello dell'abbandono e della dispersione scolastica, sia legato anche alla non presenza sistematica del capo d'istituto nel piccolo contesto sociale in cui ha sede la scuola e alla sua impossibilità di controllare fino in fondo gli aspetti didattico-educativi della dinamica scolastica.

Per converso riteniamo che si debba procedere rapidamente allo sdoppiamento delle mega-scuole, ancora numerose nell'istruzione superiore, specialmente nel settore tecnico e professionale. Riteniamo, infatti, che una scuola non riesca più a svolgere la funzione educativa quando essa supera il numero di 800 alunni. Esistono scuole che superano le 100 classi, le quali sono, in genere, ingovernabili e nelle quali il capo d'istituto, al di là della demagogia di facciata, può svolgere una funzione solo ed esclusivamente burocratica essendo escluso completamente dal contatto con gli allievi e spesso anche con la maggior parte dei docenti. Alle valide e irrinunciabili ragioni di ordine educativo e socio-ambientale che prevalgono, si aggiungono quelle legittime dei Presidi perdenti posto e dei docenti idonei alla Presidenza inclusi, in virtù dell'art. 9 della legge 417/89, nelle graduatorie relative alle istituzioni dell'ordine classico.

Nell'immediato chiediamo che

il Sig. Ministro della P.I., nell'emettere i decreti annuali, valuti ispirandosi ai criteri qui esposti, e che i Provveditori formulino le proposte in base al risultato dell'attività non episodica di Commissioni espresse dai Consigli Scolastici distrettuali e provinciali.

### RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

Riteniamo che la riforma degli esami di maturità non possa essere svincolata da quella della riforma complessiva della scuola secondaria.

Riteniamo che la riforma della scuola superiore abbia comunque carattere di urgenza e che essa debba essere svincolata dalla riforma degli organi collegiali per riguardare prevalentemente la struttura. D'altro canto, la legge n. 537/93, art. 4, commi 6 e 7 prevede entro il mese di settembre '94 l'adozione di apposito decreto sul riassetto degli OO.CC.

In particolare essa deve:

1) salvaguardare il carattere nazionale degli obiettivi e degli standards formativi;

2) rafforzare le basi culturali di tutti gli indirizzi con conseguente licealizzazione di tutto il sistema e superamento della dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifico-tecnologica;

3) prevedere l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni con possibilità di assolverlo nella formazione professionale da riformarsi a sua volta con l'introduzione di discipline formative sotto il profilo storico-letterario ed etico-civile.

Allo scopo il nuovo testo di riforma dovrà avere il carattere della chiarezza e semplicità. Esso, quindi, dovrà abbandonare il testo varato dal Senato nella XI legislatura assolutamente confuso ed inadeguato, frutto di un'intesa di tipo consociativo. Esso potrà riconnettersi al testo varato dalla Commissione del Senato della X legislatura, che rappresenta sicuramente una base sulla quale potrà essere innestato il Progetto Brocca rivisto, completato e corretto anche nell'eccesso di orario scolastico settimanale che non dovrà superare le 30 ore settimanali (da mantenersi categoricamente a 60 minuti) salvo per gli indirizzi per i quali sono previste le esercitazioni pratiche.

### AUTONOMIA (legge n. 537/93, art. 4)

Autonomia finanziaria e patrimoniale: esiste la reale preoccupazione che l'introduzione di elementi privatistici (costituzione del "patrimonio" della scuola, ampliamento della capacità negoziale, allargamento delle aree e dei meccanismi di acquisizione delle risorse finanziarie) determini differenze discriminatorie per zone geografico-economiche non colmabili con il finanziamento integrativo, creando scuole a diverse velocità.

Autonomia organizzativa: le attività riguardanti rapporti con Enti esterni, soprattutto con riferimento a servizi, non solo devono essere compatibili con i fini istituzionali, ma non devono essere di nocimento alle attività curriculari, come talvolta già accade.

Autonomia didattica: l'autonomia didattica dovrà muoversi entro linee direttive solide concernenti finalità, obiettivi e contenuti, spe-

(continua a pagina 8)

## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PIACENZA

Già lo scorso anno ci siamo dovuti occupare di questo problema con riferimento alle scuole medie del centro storico della città.

Quest'anno il Provveditore agli studi, avendo fatto tesoro dell'esperienza acquisita, ha provveduto, nel piano di razionalizzazione, ad avanzare una proposta di fusione fra la scuola media "Manzoni" (in forte calo demografico) e la "Dante" il cui ufficio di presidenza che si rende libero a seguito del pensionamento verrebbe ad essere occupato dal Preside della Manzoni.

Naturalmente tutto questo sarebbe stato troppo semplice ed allora ecco arrivare puntualmente la controproposta sindacale (CGIL - CISL - UIL e SNALS) di fusione fra la scuola media "Faustini" e la Manzoni. Tale proposta — già tentata lo scorso anno — causerebbe una serie di problemi: primo un conflitto d'interesse fra i capi d'istituto delle due scuole (nessuno dei due va in pensione); secondo una protesta delle famiglie del centro-storico (luogo di ubicazione della Faustini) per un probabile ridimensionamento dell'attività didattica-educativa che nella scuola Faustini si protrae attualmente durante tutto il giorno (alle 8,00 alle 18,00), attività che è il frutto di diversi anni di impegno degli organi collegiali della scuola con l'attuale presidenza e che il nuovo capo d'istituto potrebbe non essere in grado di assicurare.

Siamo dell'avviso di dover procedere nel senso indicato dal Provveditore agli Studi, ma avanziamo un'ipotesi di soluzione. Tenuto conto della realtà scolastica delle due scuole (Faustini 16 classi, Manzoni 8 classi) che sia quest'ultima scuola ad essere soppressa (la fusione è fra soggetti simili) e le otto classi (due corsi) assegnate alla Faustini.

Così facendo il preside della Faustini continuerebbe a rimanere nella propria scuola e il preside della Manzoni si trasferirebbe alla Dante la cui sede si renderebbe libera — come dicevamo — per pensionamento. Solo in queste due ipotesi (quella del Provveditore e quella avanzata da noi) non si scontenterebbe nessuno ed ognuno potrebbe dire di aver trovato un santo in Paradiso.

Prof. Francesco MASTRANTONIO  
 Componente Consiglio Scolastico Provinciale

## "MANI PULITE" BUCROCRZIA E ONESTA'

Andavamo sostenendo da tempo su queste colonne che, per rinnovare davvero la vita politica italiana nei suoi fondamenti morali il ciclone "Mani pulite" non avrebbe dovuto fermarsi al livello politico, consapevoli come siamo che è percentualmente altissimo il numero di decisioni nelle quali è determinante il tipo di allestimento effettuato dagli alti livelli ministeriali, dopo l'input del responsabile politico.

Se per alcuni paesi (vedasi la Francia) la stabilità dei grands commis d'Etat è fondamentalmente positiva, soprattutto in ragione della loro formidabile preparazione, non altrettanto si può dire dell'Italia; il muro di gomma dei direttori generali e pari grado, nel parere del comune cittadino, sembrava alimentarsi attraverso canali almeno sospetti. Abbiamo ora davanti agli occhi due casi che illuminano, almeno in via parziale, i metodi della Pubblica Istruzione della Prima Repubblica: la condanna in primo grado e undici anni e sei mesi di reclusione e un risarcimento in solido con altri due imputati per un totale di due miliardi e cinquanta milioni per l'ex Provveditore di Roma, Giovanni Grande, per i reati commessi come Direttore Generale del Ministero del Tesoro, è il primo.

Il secondo è la sospensione,

cui ha provveduto con encomiabile celerità il Ministro d'Onofrio, del Provveditore di Napoli, Antonio Mascoli, accusato di associazione a delinquere e abuso di potere per i suoi rapporti col titolare dell'istituto parificato "Settembrini" inquisito quest'ultimo per associazione di stampo mafioso.

Nella prospettiva dell'autonomia amministrativa sarà utile tenere davanti agli occhi esempi deterrenti!

Cogliamo l'occasione per richiamare l'attenzione sugli ultimi due episodi riguardanti il comportamento tenuto da organi della Pubblica Istruzione (ispettori scolastici) nei confronti di docenti cui va ascritta la sola "colpa" di aver dato testimonianza di rettitudine e onestà.

Ci riferiamo al caso del prof. Michele Falcone già denunciato dalle colonne di questo giornale nel numero di dicembre 1993, che, in qualità di Presidente del consiglio di istituto del liceo classico "G. Bruno" di Maddaloni (CE) si è reso "colpevole" di aver denunciato alle autorità preposte (Preside della scuola e Provveditorato agli studi di Caserta) il basso tasso d'interesse (0,32) che il Banco di Napoli corrispondeva sui fondi

(continua a pagina 8)

# DISPOSIZIONI

## CIRCOLARE n.89

Gab/VII - Prot. n. 29619/JR  
Roma, 16 marzo 1994

**OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario e fondo di incentivazione al personale della scuola per gli anni scolastici 1993 e 1994.**

A seguito della circolare di questo Ministero n. 16 (prot. n. 27201/JR) del 21 gennaio 1994 ed a seguito di quesiti qui pervenuti circa talune modalità applicative delle disposizioni relative all'erogazione al personale della scuola del fondo di incentivazione per gli anni 1993 e 1994, si chiarisce quanto segue.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera b1) dell'articolo 10 del D.M. n. 334 del 27 novembre 1993 (prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo connesse con la necessità di garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero l'assolvimento di esigenze straordinarie), si chiarisce che quando si assenti il personale A.T.A. cui si sia stata affidata l'effettuazione di tali prestazioni aggiuntive, queste debbono, di regola, essere affidate ad altro impiegato in servizio presso l'istituzione scolastica che effettui la sostituzione del collega assente, a norma del D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588, della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e della legge 23 giugno 1990, n. 168.

Nel caso in cui sia invece necessario, in base alla normativa vigente, effettuare la sostituzione con un supplente temporaneo dette prestazioni possono essere affidate a tale supplente, anche se la durata della nomina risulti inferiore a 5 mesi continuativi, nella sola ipotesi che non ci siano impiegati di ruolo o non di ruolo con nomina superiore a 5 mesi continuativi disponibili all'effettuazione di dette prestazioni aggiuntive di cui trattasi.

L'articolo 11 del D.M. n. 334 del 27 novembre 1993 stabilisce, inoltre, che l'utilizzazione dei fondi accreditati alle scuole per compenso per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione è definita dal consiglio di circolo o di istituto, su proposta della giunta esecutiva e sulla base del parere obbligatorio del collegio dei docenti e dell'assemblea del personale A.T.A. A tale riguardo si precisa che relativamente ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, all'Accademia Nazionale di Danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche, a convitti nazionali agli educandi femminili dello Stato ed alle istituzioni scolastiche speciali dell'ordine elementare (istituti per sordomuti ed istituto A. Romagnoli), tale competenza è affidata agli specifici organi di gestione (consigli di amministrazione o comitati scientifici-didattici) su proposta del direttore, del rettore, della direttrice o del coordinatore del comitato scientifico didattico.

Nei convitti nazionali e negli educandi femminili statali il parere obbligatorio previsto per il collegio dei docenti va emesso dal collegio sperimentale degli educatori.

I provveditori agli studi, i sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali delle rispettive cir-

coscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica delle accademie di belle arti, arte drammatica e di danza.

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE n. 105

Prot. n. 30053/JR  
Roma, 25 marzo 1994

**OGGETTO: Decreto legge n. 179 del 17 marzo 1994. Disciplina della proroga degli organi amministrativi.**

Per opportuna conoscenza e norma si comunica che nella G.U. n. 64 - Serie Generale - del 18 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legge n. 179 del 17 marzo 1994 recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi".

Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sulle disposizioni recate dal citato decreto, sulla esigenza di assicurare una puntuale osservanza delle stesse e sulle responsabilità conseguenti al loro mancato adempimento.

Con l'occasione si segnala che l'articolo 8 - comma 2 - del decreto di cui sopra stabilisce che gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere costituiti entro dieci giorni della data predetta, decorsi i quali decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 (regime degli atti) e 3 (responsabilità) dell'art. 6 della medesima fonte normativa.

Il Capo di Gabinetto

## CIRCOLARE n. 106

Prot. n. 29402/JR  
Roma, 25 marzo 1994

**OGGETTO: Permanenza in carica, presso i collegi sindacali di enti sottoposti alla vigilanza statale, di funzionari e impiegati collocati a riposo successivamente al conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento del medesimo.**

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - è qui pervenuta la circolare direttiva UCA 1.6.2 in data 8 marzo 1994 relativa all'oggetto, che si trasmette in allegato alla presente.

Nel raccomandare una attenta lettura del documento di cui sopra, si richiama l'attenzione degli uffici cui le SS.LL. sono preposte sulla esigenza di attendere con sollecitudine e puntualità, ciascuno per la parte cui vi risulta interessato, agli adempimenti indicati nel documento stesso: svolgimento di un'operazione di ricognizione presso tutti gli enti vigilati al fine di conoscere se vi siano casi di dipendenti collocati a riposo successivamente alla loro nomina presso collegi sindacali o altri organismi statuari; valutazione caso per caso se sussista o meno la possibilità della loro permanenza nell'incarico, facendo applicazione dei principi e criteri indicati nella circolare direttiva; comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei casi individuati e dei provvedimenti adottati.

Come richiesto dalla Presidenza del Consiglio, si invitano le SS.LL., in relazione all'ambito istituzionale dei propri uffici, a portare l'allegata circolare direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati.

Il Capo di Gabinetto

## CIRCOLARE DIRETTIVA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale  
UCA - I. 6.2.  
Roma, 8 marzo 1994

**OGGETTO: Permanenza in carica, presso i collegi sindacali di enti sottoposti alla vigilanza statale, di funzionari e impiegati collocati a riposo successivamente al conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento del medesimo.**

Numerose determinazioni della Corte dei Conti, emesse in sede di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria hanno esaminato la questione della legittimità della permanenza in carica, presso i collegi sindacali di enti sottoposti alla vigilanza statale, di funzionari e impiegati collocati a riposo successivamente al conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento del medesimo. Questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di predisporre, in considerazione della complessità della problematica e della sua portata generale, la presente direttiva affinché sia assicurata l'uniformità di indirizzo delle azioni amministrative nell'ambito delle rispettive competenze.

Il quesito fondamentale è se possa giustificarsi la permanenza nell'incarico di funzionari collocati a riposo.

A tal proposito si deve considerare anzitutto se sia applicabile l'ultimo comma dell'articolo 67 del Decreto legislativo 30 giugno 1972 n. 748, a tenore del quale "gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici". Inoltre, vanno richiamate le varie discipline di carattere speciale che di volta, in relazione ai singoli enti, prevedono la nomina nei collegi sindacali o in altri organi di funzionari dell'Amministrazione; si pensi all'art. 14 della legge 10 febbraio 1953 n. 136 a proposito dell'E.N.I.; all'art. 48 della legge n. 949/1552 e all'articolo 20 del D.M. 31 agosto 1966 a proposito della Cassa per il Credito alle imprese artigiane; all'articolo 5 del D.L. Lgt. 8 febbraio 1945 n. 75 a proposito del Servizio per i Contributi Unificati in Agricoltura e così via.

Questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene in primo luogo, tenuto anche conto dell'orientamento univoco della Corte dei Conti sul punto, che l'art. 67, D.P.R. n. 748 del 1972, sopra richiamato, non possa trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il rapporto intercorrente tra gli enti pubblici e i componenti degli organi sindacali non sono riconducibili al modulo proprio del rapporto di gruppo subordinato, che è quello chiaramente delineato nella fattispecie normativa. Sicché l'esclusione dei dipendenti collocati a riposo dagli organi di revisione e di amministrazione di enti pubblici nonché di società a partecipazione statale non può farsi discendere direttamente dall'indicato precetto legislativo.

Pertanto, in mancanza di disciplina generale, la partecipazione agli enti di revisione degli enti pubblici viene disciplinata da singole

disposizioni di legge in maniera non uniforme.

Dall'esame della frammentaria normativa in materia, la Corte dei Conti ha delineato tre moduli fondamentali, cui corrispondono soluzioni diverse per il quesito di ordine generale ora in esame:

1) la legge non prevede specifici requisiti di idoneità professionale, e la scelta si fonda essenzialmente su un rapporto di fiducia del soggetto incaricato con le autorità competenti per la nomina o la designazione, secondo varie soluzioni e diverse denominazioni impiegate, secondo varie soluzioni e diverse denominazioni impiegate dalle norme particolari. La nomina ha quindi luogo nell'esercizio di un potere latamente discrezionale, i cui effetti non vengono meno per la circostanza del collocamento a riposo del funzionario nominato;

2) il titolo legale si fonda su un requisito di capacità professionale e consiste nella qualità di "esperto" o nella appartenenza a un albo o ad una categoria che dà certezza pubblica di tale qualità. Pertanto, si configura un rapporto di fiducia tra l'autorità che procede alla scelta e il soggetto prescelto, ma il potere discrezionale dell'autorità trova un limite nel requisito stabilito dalla legge come presupposto alla nomina; può, allora, ritenersi che ad esempio sia indipendente dallo status di servizio del nominato la qualità di "esperto" (che, evidentemente, permane anche dopo il collocamento a riposo) mentre diversa è probabilmente la soluzione per l'ipotesi in cui il collocamento a riposo mentre diversa è probabilmente la soluzione per l'ipotesi in cui il collocamento a riposo comporti la perdita del requisito dell'"appartenenza" (che è dato formale e non sostanziale) ad un albo o ad una categoria professionale;

3) requisito necessario per la nomina è l'appartenenza a una data organizzazione ovvero ad una amministrazione statale.

Con questo modulo la legge stabilisce un collocamento strutturale tra i due apparati, mediante la preposizione del medesimo soggetto ad uffici di entrambi, che garantisce la rappresentanza degli interessi del primo nell'ambito del secondo. L'individuazione del soggetto legittimato ha luogo con un grado di specificazione variabile nei diversi casi, e si esprime di regola con l'indicazione della qualifica professionale (il direttore generale del tesoro, un funzionario di una data direzione generale, un funzionario dell'amministrazione, ecc.); varia corrispondentemente l'ambito del potere discrezionale dell'autorità che procede alla nomina o alla designazione.

Orbene, nella applicazione pratica lo stabilire se il suo caso specifico rientri nella seconda o nella terza ipotesi può dar luogo ad incertezze applicative, soprattutto laddove dalla legge non risulti in maniera evidente se il requisito di appartenenza ad una categoria sia previsto soltanto come titolo di capacità professionale o anche come formula di collegamento tra i due enti. Naturalmente sarà un problema di interpretazione della normativa particolare, da risolvere di volta in volta.

In questo quadro assumono una rilevanza particolare quegli organismi, i cui Consigli di amministrazione

sono composti da membri eletti delle varie categorie di cui l'organismo medesimo è espressione. In questi casi, se alcuni dei membri sono nominati dal Ministero vigilante verranno adottati i criteri sopra indicati, mentre per quelli elettivi varranno logiche diverse, da individuare attraverso le disposizioni statutarie, valutando, in particolare, se vi sia stato il passaggio dell'eletto in una categoria diversa da quella cui apparteneva al momento dell'elezione o designazione, sempre che tale nuova categoria sia già specificamente rappresentata. Esempio è il caso di un eletto in rappresentanza di impiegati in servizio, che successivamente venga collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, entrando così a far parte obiettivamente della diversa categoria del personale a riposo, che a sua volta aveva già espresso i propri rappresentanti.

Conclusivamente le Amministrazioni dovranno svolgere un'operazione di ricognizione presso tutti gli enti vigilati al fine di conoscere se vi siano casi di dipendenti collocati a riposo successivamente alla loro nomina presso collegi sindacali o altri organismi statuari. Quindi dovranno valutare caso per caso se sussista o meno la possibilità della loro permanenza nell'incarico, facendo applicazione dei principi e criteri indicati e comunicando a questa Presidenza i casi individuati ed i provvedimenti adottati.

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati.

Il Sottosegretario di Stato

## CIRCOLARE n. 114

Prot. n. 30387/JR  
Roma, 5 aprile 1994

**OGGETTO: Insegnanti tecnico pratici - partecipazione ai consigli di classe nelle classi ordinarie e in quelle sperimentali.**

In coerenza con gli orientamenti a suo tempo recepiti nel disegno di legge approvato in data 8 aprile 1993 dal Consiglio dei Ministri (inoltrato alla Camera dei deputati con il n. 2554) ed avente ad oggetto la piena partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe, anche qualora tali docenti imparitiscano in copresenza gli insegnanti ai quali sono preposti, si ribadisce l'esigenza, in conformità al principio di unicità della funzione docente stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di un'attività partecipazione dei predetti insegnanti nei consigli di classe, sia in sede di programmazione dell'attività didattica sia in sede di valutazioni periodiche e finali degli alunni, anche quando essi partecipano ai suindicati organi collegiali a titolo consultivo, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 6 settembre 1979 n. 434, convertito nella legge 8 novembre 1979 n.566.

Si ritiene al riguardo necessario precisare, superando definitivamente una prassi e una linea interpretativa talora invalsi negli anni trascorsi, che l'attuazione più coerente del citato disposto di legge deve comportare la partecipazione effettiva e piena dei docenti in oggetto a tutti i momenti dell'attività didat-

# MINISTERIALI

tica, anche quando il loro insegnamento si svolga in copresenza con altri docenti, con il solo limite, fissato dalla legge in tal caso, dell'espressione del giudizio in consiglio di classe a titolo consultivo sia per il voto da attribuire nella specifica materia svolta dall'insegnante tecnico pratico copresente sia per il voto di condotta che, infine, per la complessiva valutazione scolastica dello studente.

Conseguentemente, in corretta applicazione dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i consigli di classe, specie in sede da valutazione intermedia e finale, devono in ogni caso registrare l'effettiva presenza anche dell'insegnante tecnico-pratico copresente affinché abbiano formale validità le loro deliberazioni.

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE n. 128

Prot. n. 30943/JR  
 Roma, 15 aprile 1994

**OGGETTO: Accantonamento di posti - quesiti.**

In occasione delle procedure in corso, per l'acquisizione al Sistema Informativo di questo Ministero degli accantonamenti da disporre ai fini della determinazione delle disponibilità per i trasferimenti interprovinciali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 dell'O. M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pervenuti quesiti intesi a conoscere se la disposizione di cui all'articolo 5 del D.L. 155/93 convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 243 - che ha fatto divieto, per l'a. sc. 1993/94, di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo del suddetto personale, aventi decorrenza dal 1 settembre 1993 -, comporti il recupero, e quindi l'accantonamento, di detti posti per le nomine in ruolo da disporre per l'anno scolastico 1994/95.

Al riguardo si chiarisce che i posti non assegnati nel decorso anno scolastico per il motivo di cui sopra, al pari dei posti risultati disponibili in organico di fatto, devono essere destinati alle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra e di ruolo, nonché alle nomine in ruolo secondo le aliquote fissate negli articoli sopracitati dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto non deve essere operato alcun accantonamento preventivo di tali categorie di posti.

Viceversa, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve procedersi, nella misura in cui è possibile, al ripristino dell'accantonamento dei posti che risultavano accantonati alla data del 1 settembre 1992 per le nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, approvate in data successiva al 31 agosto 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti a decorrere dall'anno scolastico 1993/94. L'accantonamento di tali posti sarà operato ovviamente in corrispondenza della voce "accantonamento posto per concorsi".

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle direttive impartite a suo tempo con la C.M. n. 387 del 13 dicembre 1991 in materia di revoca di accantonamenti.

Pertanto con riguardo agli accantonamenti a suo tempo disposti per i docenti inclusi con riserva nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 8 bis della legge 426/88, si invitano le SS.LL. a verificare se sussistono le condizioni per revocare tali accantonamenti in relazione all'eventuale conseguimento da parte dei medesimi, nelle more della definizione del contenzioso, della nomina anche in altra provincia, per lo stesso grado e ordine di scuola e per la stessa classe di concorso per cui sono inseriti nella graduatoria nazionale.

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE n. 139

Prot. n. 31176/JR  
 Roma, 22 aprile 1994

**OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 133 del 18 aprile 1994, registrata alla Corte dei conti in data 21 aprile 1994 (Reg. n. 1, foglio n. 28) e D.M. 22 marzo 1994. Utilizzazione del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative. A. S. 1994/95.**

Si trasmette, con preghiera di darne massima diffusione, l'Ordinanza Ministeriale n. 133 del 18 aprile 1994 che disciplina le nuove forme di utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo, docente ed educativo presso organi centrali e periferici dell'Amministrazione Scolastica, Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi, Enti ed Associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.

Si trasmette inoltre il D.M. 22 marzo 1994, con il quale si è proceduto alla rideterminazione del contingente di unità del personale da utilizzare presso gli uffici scolastici provinciali. Si precisa che l'utilizzazione presso l'Amministrazione centrale nonché presso l'Amministrazione scolastica periferica disposta per l'a. s. 1993/94 ha durata triennale a norma dell'art. 5, comma 5, del decreto Legislativo n. 35/93.

Pertanto, salvo rinuncia da parte dell'interessato ovvero dell'Ufficio presso cui l'assegnazione è disposta, l'utilizzazione stessa è confermata anche per gli anni scolastici 1994/95 e 1995/96 e nessun adempimento è previsto per il personale che intende permanere nella posizione di utilizzo. Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 13 aprile 1994 n. 230, concernente interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1994.

Ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 dell'ordinanza allegata, il termine di trenta giorni per la presentazione delle richieste di utilizzazione decorre dalla data della presente circolare.

Il Ministro: Jervolino

## O.M. n. 133

Gab. Prot. 31024/JR

(Omissis)

Ordina:

Art. 1

Destinatari delle utilizzazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 13 aprile 1994, n. 230, pwr l'anno scolastico 1994/95 le utilizzazioni di personale della scuola, in funzioni diverse da quelle di istituto, possono essere disposte nel limite massimo di 750 unità.

Il personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, e il personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, che abbia superato il periodo di prova, può essere utilizzato, in compiti diversi da quelli di istituto, presso:

Uffici dell'Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica

Periferica per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute nonché allo sport;

— Università degli Studi ed altri Istituti di Istruzione Superiore compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e per gli Istituti Superiori di Educazione Fisica anche per compiti di direzione tecnica;

— Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgono compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

— Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

— Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.

Art. 2.

Utilizzazioni presso uffici dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica.

Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e della Amministrazione Scolastica Periferica, le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo verranno disposte per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, alla prevenzione dalle tossi-

(continua a pagina 6)

## ULTIMISSIMA

CIRCOLARE n. 187

Prot. 1040/DN

Roma, 8 giugno 1994

**OGGETTO: Supplenti temporanei sino al termine delle attività didattiche - Personale docente ed A.T.A.**

A) PERSONALE DOCENTE

In risposta ai vari quesiti pervenuti in ordine all'effettiva durata delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche conferite dai Provveditori agli Studi, si conferma - secondo quanto già specificato dall'art. 1, quinto comma dell'O.M. n. 331/91 - e successive modifiche ed integrazioni - che dette supplenze, per l'anno scolastico in corso, hanno effetto sino al 30 giugno 1994, data indicata, appunto, come termine delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'art. 1, secondo comma, dell'O.M. n. 50 del 27 febbraio 1993.

Ai sensi del medesimo art. 1, secondo comma, dell'O.M. n. 50, per i docenti supplenti temporanei sino al termine delle attività didattiche eventualmente nominati nelle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, il termine di cui al comma precedente è prolungato fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai docenti nominati supplenti annuali dal Provveditore agli Studi che non maturino il diritto alla retribuzione estiva ed ai docenti supplenti temporanei nominati dai Capi d'Istituto per posti di insegnamento di consistenza oraria non superiore a 6 ore previsti dal nono comma, del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 e dall'articolo 6, sesto comma, del D. L. vo 12 febbraio 1993, n. 35.

Per ogni altra tipologia di supplenza temporanea conferita dai Capi d'Istituto, in base a effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze, la nomina non può essere continuativamente protratta oltre la data che la predetta O.M. n. 50/93 indica quale termine delle lezioni per le scuole elementari, medie e per gli istituti di istruzione secondaria superiore (8 giugno) e quale termine delle attività educative per le scuole materne (30 giugno).

Nei riguardi del personale di cui al comma

precedente, ove impegnato negli scrutini ed ove impegnato negli esami di licenza ed idoneità nelle scuole elementari e medie e negli esami di qualifica negli istituti di istruzione professionale, i relativi provvedimenti di nomina saranno disposti per i giorni di effettivo impegno nelle attività sopraindicate.

B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo con nomina del Provveditore agli Studi è mantenuto in servizio, come previsto dall'art. 1 - commi secondo e terzo - dell'O.M. n. 256 del 9 agosto 1993, fino al 30 giugno 1994, data indicata (come già precisato nel precedente punto A relativo al personale docente come termine delle attività didattiche dall'art. 1, secondo comma, dell'O.M. n. 50 del 27 febbraio 1993).

Nelle scuole ed istituti interessati ad esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, si dovrà provvedere all'espletamento dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi necessari per consentire lo svolgimento delle attività sopra richiamate, mediante l'impiego del personale di ruolo o supplente annuale in servizio nella scuola interessata.

In caso di mancanza del suddetto personale, in misura tale da impedire il funzionamento dei servizi essenziali per lo svolgimento degli esami, il Provveditore agli Studi, con provvedimento motivato, in relazione, anche, al numero delle commissioni costituite nell'istituto e dei rispettivi candidati, potrà consentire il prolungamento della supplenza temporanea, dallo stesso conferita, oltre il 30 giugno 1994 e per il periodo strettamente necessario ad assicurare il necessario supporto agli esami sopra citati.

Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni in materia di supplenze temporanee conferite dal Capo d'Istituto per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assente di cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e alla legge 23 giugno 1990 n. 168.

La presente circolare è stata concordata con il Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

Il Ministro: D'Onofrio

# DISPOSIZIONI

(dalla pagina 5)

codipendenze ed all'educazione alla salute, all'integrazione scolastica degli alunni handicappati nonché allo sport.

Le graduatorie compilate nell'anno 1993/94 hanno validità triennale. Le utilizzazioni disposte sulla base delle predette graduatorie hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata dell'ufficio dove il personale è utilizzato, salvo revoca da parte del Ministro o rinuncia degli interessati.

In caso di rinuncia o revoca della utilizzazione di personale nei confronti del quale è stata disposta la nomina triennale, ovvero nell'ipotesi in cui si determini un'ulteriore disponibilità di posti nel contingente assegnato, l'ufficio interessato procederà allo scorrimento delle graduatorie e sottoporrà alla firma dell'On. Ministro la nomina del personale avente diritto.

Qualora presso alcuni uffici dell'Amministrazione Centrale e dell'Amministrazione Scolastica Periferica, non sia stato possibile attivare la procedura concorsuale per mancata o errata presentazione delle domande di partecipazione, ovvero nel caso in cui, a seguito degli aventi diritto, le graduatorie compilate per il triennio 1993/96, siano state esaurite, verrà riaperta la procedura concorsuale con le stesse modalità indicate nell'O.M. n. 94 del 3 aprile 1993.

Soltanto qualora si verichi l'esigenza di riaprire la procedura concorsuale, potranno essere presentate nuove richieste di utilizzazione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di diramazione della presente ordinanza.

Anche le utilizzazioni adottate sulla base delle disposizioni contenute nei commi terzo e quarto avranno durata triennale.

## Art. 2.

Utilizzazioni presso le Università degli studi ed altri Istituti di istruzione superiore ivi compresi gli Istituti superiori di educazione fisica, Associazioni professionali direttive e docente ed Enti cooperativi da esse promossi. Enti, Istituzioni, comprese Associazioni e Fondazioni, o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi;

Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.

Gli organismi richiedenti avranno cura di inviare le proposte di utilizzazione, in duplice copia, alle Direzioni, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro e non oltre trenta giorni dalla data di diramazione della presente ordinanza.

Inoltre invieranno copia, per conoscenza, al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le proposte di utilizzazione dovranno contenere tra l'altro i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa della Istituzione; in caso di Associazioni professionali, alla

richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell'Associazione e, per gli Enti cooperativi, è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione ed il certificato di attuale iscrizione della Società Cooperativa al registro del Tribunale;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare;

c) il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

e) i titoli specifici e la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto strutturale amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

g) periodo di durata del progetto;

h) la durata temporale della utilizzazione richiesta;

i) la dichiarazione di assenso dell'interessato.

Ciascuna richiesta di utilizzazione presso le Università ed altri Istituti d'istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti di Educazione Fisica, dovrà essere firmata, in modo leggibile, dal titolare della cattedra dove la ricerca deve essere svolta o dal Direttore dell'Istituto Superiore di Educazione fisica dove la direzione tecnica deve essere effettuata, e controfirmata dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento. Inoltre dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Facoltà o di Dipartimento.

La delibera deve essere presentata congiuntamente agli altri documenti. In caso di documentazione incompleta, non sarà presa in esame la richiesta. La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia.

Ai fini della realizzazione dei programmi di ricerca o delle iniziative proposte, il personale utilizzato non potrà essere impegnato nell'espletamento di incarichi di insegnamento o di esercitazione o di qualsiasi altra attività didattica universitaria.

Le utilizzazioni disposte presso le Università presso le Università degli Studi ed altri Istituti d'istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti di Educazione Fisica, Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi, Enti, Istituzioni, comprese Associazioni e Fondazioni, o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura, hanno durata annuale.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 aprile 1994 n. 230 le utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore possono essere disposte nel limite massimo di 80 unità, fermo restando il disposto di cui all'art. 1-ter del decreto legge 1 ottobre 1993, n. 391 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993 n. 484.

Saranno privilegiate le richieste di utilizzazione relative ai progetti di studio inseriti in programmi comuni di ricerca, sperimentazione e aggiornamento tra Ministero e Uni-

versità, nonché le richieste di utilizzazione presentate dagli organismi che hanno stipulato protocolli d'intesa con questo Ministero per l'attuazione di progetti comuni.

## Art. 4

Utilizzazioni presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, Assistenza, Riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo da effettuarsi presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'Albo di cui all'art. 116, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di 100 unità.

E' necessario che alla proposta venga allegato il certificato di attuale iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono la struttura ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Nelle regioni dove non è ancora istituito l'Albo definitivo, è sufficiente l'iscrizione all'Albo provvisorio.

L'iscrizione all'Albo presuppone che l'Ente o Associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti minimi richiesti dal suddetto art. 116.

Le proposte di utilizzazione possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al quinto comma dell'art. 105 del D.P.R. 109/1990.

Non è valido altro attestato di frequenza a corsi promossi da organismi diversi. Non saranno prese in esame le richieste prive dei suddetti requisiti.

L'utilizzazione avrà durata annuale.

Le proposte di utilizzazioni dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro e non oltre trenta giorni dalla data di diramazione della presente ordinanza.

## Art. 5.

Verifica dell'attività svolta  
Ai fini della verifica dell'attività svolta dal personale utilizzato, gli uffici, enti ed associazioni dovranno presentare entro il termine dell'anno scolastico 1994/95, alle competenti direzioni generali, ispettorati e servizio scuola materna, una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti.

La relativa valutazione sarà effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici e di essa si terrà conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.

Gli organismi di cui sopra avranno cura di inviare ogni mese al Preside della scuola di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditorati agli Studi, una comunicazione dalla quale risulti l'avvenuta prestazione dal servizio o l'eventuale causa della mancata prestazione.

## Art. 6.

### Disposizioni finali

Utilizzazione disposta nei confronti di personale docente verrà revocata qualora il medesimo personale consegua il passaggio di ruolo con effetto dal 1 settembre 1994 e sia, quindi, tenuto ad effettuare il periodo di prova nell'anno scolastico 1994/95.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: Jervolino

Decreta:

## Art. 1.

Per l'anno scolastico 1994/95, il contingente del personale della scuola da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica, ai sensi dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 35/93, stabilito con i DD.MM. 24 giugno 1993 e 17 luglio 1993, è così modificato: Provveditorato agli Studi: Totale 291

(Omissis)

Sovrintendenze scolastiche regionali: Totale 18. Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE . 143

Prot. n. 31255/JR

Roma, 27 aprile 1994

### OGGETTO: Iniziative nelle scuole riguardanti gli alunni.

In presenza di sempre più frequenti richieste da parte di enti ed associazioni pubbliche e private di realizzare nelle scuole iniziative della più varia natura che coinvolgono gli alunni, si è venuti nella determinazione — nella prospettiva delineata dalla normativa sulla autonomia scolastica contenuta nell'art. 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e nei relativi decreti legislativi in corso di avanzata elaborazione — di rimettere alla esclusiva valutazione dei competenti organi collegiali anche quelle istanze che, per i temi preposti e per gli obiettivi perseguiti, si è ritenuto finora dovessero essere portate a conoscenza delle scuole previo esame di questo Ministero.

Le richieste di cui sopra è cenno che, come è noto, vanno dai concorsi a premi alla concessione di borse di studio, dalla distribuzione di opuscoli o di altro materiale divulgativo alla proiezione di films ed alle rappresentazioni teatrali, dall'affissione nei locali scolastici di manifesti alla distribuzione di questionari, a partire dall'entrata in vigore della presente circolare saranno, pertanto, trasmesse direttamente alle istituzioni scolastiche interessate a cura degli enti ed associazioni promotori delle iniziative.

Le proposte di adesione vanno rivolte direttamente alle scuole anche da parte di quegli organismi ai quali, per l'alto valore educativo e umanitario delle attività programmate, questo Ministero ha sempre accordato in passato il proprio assenso.

In conclusione, per effetto della presente circolare, a modifica di quanto stabilito con precedenti istruzioni, non sono più previste preventive autorizzazioni o nulla osta da parte di questo Ministero o degli Uffici scolastici provinciali o regionali, fermi restando, tuttavia, le cautele ed i suggerimenti contenuti nelle precedenti circolari n. 001/STC del 20 settembre 1971 e n. 116/FL del 29 aprile 1983.

In particolare, si prega di richiamare l'attenzione dei competenti organi collegiali:

1) sulla esigenza di considerare le iniziative di cui sopra con mediazione riflessionale e ponderato equilibrio, tenuto conto che le medesime sono destinate a trovare concreta attuazione in una collettività costituita da singole personalità in fase di evoluzione e di formazione;

2) sulla necessità che venga compiuto accertamento circa la serietà e la specifica competenza degli enti o delle associazioni che promuovono le iniziative le quali debbono essere correlate all'età ed al grado di matu-

razione culturale degli alunni, costituire valido supporto dell'azione didattica ed educativa e ricevere, ove necessario, spontanea, volontaria, libera e, se del caso, anonima adesione da parte dei destinatari;

3) sul divieto di prendere in considerazione quelle iniziative che presentino, anche indirettamente, aspetti promozionali e commerciali.

Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia e sollecita diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE n. 160

Prot. n. 31657/JB

Roma, 6 maggio 1994

### OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - Parere riguardante l'art. 22 della legge n. 241/1990.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'unita nota prot. UCA/27720/27 del 18 aprile u.s. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha inviato copia del parere espresso sul seguente argomento: "situazione giuridicamente rilevante, di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alle procedure concorsuali di assunzione nei pubblici impieghi".

Il Capo di Gabinetto

### Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

UCA/27720/27

Roma, 18 aprile 1994

### OGGETTO: Legge 8 agosto 1990, n. 241 - art. 22.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riguardante la "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22 della legge n. 241/90, con particolare riguardo alle procedure concorsuali di assunzione nei pubblici impieghi.

Il Capo dell'Ufficio

La "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22, legge 241/90, con particolare riguardo alle procedure concorsuali di assunzione nei pubblici impieghi.

Sono pervenuti quesiti, concernenti problemi di applicabilità dei principi introdotti nel procedimento amministrativo dalla l. 241/90, alle procedure concorsuali di assunzione agli impieghi nelle varie pubbliche amministrazioni.

E' inoltre pervenuta una richiesta di parere, di carattere generale, su cosa debba intendersi per "situazione giuridicamente rilevante", la cui tutela legittimi all'accesso ai sensi dell'art. 22 della stessa l. 241/90.

Si sono raggruppate le relative risposte in un unico parere, onde offrire alle amministrazioni richiedenti un quadro d'insieme degli orientamenti della Commissione in materia.

1. Si deve partire, in subiecta materia, dall'art. 221 l. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale, "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale è riconosciuto a

# MINISTERIALI

chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Se, d'altronde, ogni divulgazione di dati riguardanti altri soggetti in un procedimento amministrativo è, potenzialmente, lesiva della "riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese" pure salvaguardata dall'art. 24 comma 2 lett. d l. 241/90, trattandosi necessariamente di dati personali, è però la stessa disposizione a garantire sempre "agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici". Al testo legislativo fa eco la disposizione d'attuazione contenuta nell'art. 8, comma 2 e 5 lett. d, del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352.

2. Di tali norme si è già occupata la più autorevole giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di chiarire che il diritto di accesso si configura come un diritto ad un'informazione qualificata, non riconosciuto, peraltro, in via generale a tutti i cittadini, ma soltanto in relazione ad una specifica legittimazione, individuata appunto nella titolarità di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 1993 n. 530). Successivamente, in una più recente decisione, dopo aver ribadito che "l'accesso ai documenti dell'amministrazione senza dubbio non si atteggia come un'azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione", lo stesso consesso ha precisato che "il presupposto dell'accesso ai documenti dell'amministrazione è costituito dalla sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata, in ragione della quale e per la cui tutela detto istituto venga azionato", e dunque occorre che l'ordinamento qualifichi detta situazione, dandovi rilievo e proteggendola.

Tale prospettiva realizza l'interesse, il quale dev'essere "serio, non emulativo, nè riducibile a mera curiosità, infine ricoglegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso". La detta situazione non deve poi essere "necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, in ragione della quale e per la cui tutela detto istituto venga azionato" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 1993 n. 1036, nella stessa linea e della stessa Sezione, la recentissima 11 gennaio 1994 n. 21, contro, le precedenti della Sezione VI, 27 marzo 1993 n. 193 e 30 ottobre 1993 n. 783, che individuano nell'interesse legittimo, la posizione soggettiva minima tutelabile).

Se dunque, stando almeno alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la Commissione in gran parte condivide, la facoltà di esplorare in tutto o in parte l'iter procedimentale si pone in funzione strumentale, rispetto alle esigenze di tutela di un bene giuridico già individuato (sia pure in una prospettiva ancor eventuale), ciò non significa che questa debba essere di tipo giurisdizionale, essendo invece sufficiente una tutela meramente giustiziale, o anche solo procedimentale (nello stesso ordine di idee, in dottrina, v. comm. all'art. 21 l. 24/90 di F. CUOCOLO, in AA.VV. Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Milano, 1990, p. 415 s., G. ARENA, L'accesso ai documenti amministrativi, Imola, 1991, p. 33, con richiami ai

lavori parlamentari).

Si tratta dunque di un interesse amministrativamente protetto, non solo in sede di ricorso gerarchico o di ricorso atipico (quanto questo sia ammesso), ma anche attraverso "la funzione partecipativa alle scelte dell'amministrazione, propria della nuova disciplina del procedimento", che resta così sganciato "dalla mera dialettica delle posizioni necessariamente contrapposte". E, più in generale, tale interesse parrebbe individuato, nella citata sentenza del Consiglio di Stato, davanti ad ogni possibilità comunque a disposizione dell'ordinamento giuridico, di verificare — su istanza di parte — anche l'aderenza degli aspetti meritali del provvedimento ai criteri di buona amministrazione.

Nell'interesse amministrativamente protetto così inteso, e nei limiti in cui la situazione presentata con la domanda d'accesso consenta, in concreto, la tutela alla quale l'accedente dichiara di tendere nella motivazione della richiesta, va dunque individuata, allo stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, la situazione soggettiva "minima" legittimamente all'accesso, attesa la natura dell'istituto, funzionalizzato ad esigenze — sia pur lato sensu intese — di tutela.

3. Con riferimento alla problematica concorsuale, occorre peraltro precisare che, per rintracciare nei vari casi la presenza di un tale interesse, personale e concreto (come aggettivato dall'art. 2 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352), dovrà distinguersi la posizione del richiedente, a seconda che egli abbia superato le prove, ma contesti la sua posizione in graduatoria, oppure non abbia superato l'esame (o le prove il cui sufficiente esito sia richiesto per essere ammessi a sostenere le eventuali ulteriori ad es., il superamento degli scritti per l'ammissione agli studi). In quest'ultimo caso, infatti, va rilevata intanto l'impossibilità di indagini comparative in sede giurisdizionale, e per altro verso la mancanza sia di rimedi giustiziali in sede amministrativa e sia di una qualsivoglia ulteriore possibilità partecipativa nel procedimento concorsuale, utile a fini revisionali dell'operato della commissione. Ogni altro interesse, che non abbia nessuna di tali prospettive (le quali parrebbero in fondo esaurire, dal punto di vista operativo, l'area delle posizioni giuridicamente differenziate), andrebbe del resto considerato alla stregua di meri interessi "di fatto", di ceto estranei alla mens della l. 241.

L'accessibilità degli elaborati degli concorrenti andrà pertanto limitata al caso del richiedente che, pur avendo superato la prova, prospetti un eccesso di potere in senso c.d. relativo, assumendo di essere stato illegittimamente postergato ad altri concorrenti. Laddove invece la prova del richiedente sia stata giudicata insufficiente, ed egli cionondimeno deduca un eccesso di potere, ma in senso "assoluto" (per essere stato macroscopicamente sottovalutato), potrà allora acconsentirsi, allo stesso, la sole visione dei propri elaborati, stante in questo caso l'impraticabilità, come s'è visto, di ogni valutazione di tipo comparativo. In questa prospettiva parrebbe da interpretare la citata decisione n. 1036/93 del Consiglio di Stato, dove si allude all'evenienza "che la stessa questione tecnica possa trascendere il merito della scelta amministrativa, ove rilevanti e manifeste siano le carenze si da trasmodare nel profilo dell'accesso di potere".

4. La funzione partecipativa,

prosegue peraltro il Consiglio di Stato nella pronuncia su riportata, "si rivela ancora manifestamente proprio in ragione dei soggetti legittimati ad introdurre nel procedimento gli interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, come filtro rispetto alle istanze del quivis de populo e garanzia, al contempo, di una certa rappresentatività dell'interesse (Ad Den., parere 17 maggio 1993, n. 39/93)". Quando, dunque, si tratti di soggetti, anche collettivi (art. 9 l. 241 cit.) diversi dai destinatari del provvedimento, ma portatori di interessi pubblici o privati cui possa cionondimeno derivarne un pregiudizio, "individuati o facilmente individuabili" (ai sensi dell'art. 7 cit.), o che siano comunque "interventuti" nel procedimento, questi hanno diritto, al pari dei diretti interessati "di prendere visione degli atti del procedimento" (art. 10), ossia di accedervi, giusta la perfetta equivalenza affermata nella decisione n. 530/93 della stessa Sezione IV del Consiglio di Stato.

Non v'è dunque motivo di escludere dal campo d'applicazione della norma, venendosi così ad altro specifico quesito, le organizzazioni sindacali, sempre che, alla base del loro intervento, possano riscontrarsi i connotati giuridici dell'interesse, come sopra delineati. Ed in particolare, nè la natura collettiva di tali enti, e nè i fini generali cui è precipuamente indirizzata la loro azione, fanno in alcun modo venir meno il requisito della concretezza dell'ultima peregrita per tale via (ed il correlativo onere di specifica indicazione).

5. La detta non escludibilità, in astratto, di un interesse ad accedere ad ogni atto e documento della procedura concorsuale, non toglie che la richiesta d'accesso debba essere dal richiedente, adeguatamente "motivata" (art. 25 comma 2 l. 241), proprio in relazione all'interesse di cui s'è detto. Per l'ente collettivo, la "personalizzazione" dell'interesse andrà verificata in concreto, e non per semplice e formale sovrapposizione alla fattispecie dei fini statutari (anche sul punto v. C.S. 1036/93 cit.). Ogni richiedente avrà dunque l'onere di prospettare proprio quelle concrete possibilità di tutela che egli si attende nel caso di specie dall'ordinamento giuridico, sia pure in campo extra processuale, mediante la disponibilità di quel dato documentale.

La possibilità di consultazione di questi va naturalmente circoscritta, in conformità al dettato normativo, negli stretti limiti delle effettive esigenze documentali dell'interessato. Il totale o parziale diniego di accesso, per converso, dovrà essere dall'amministrazione adeguatamente motivato, a norma dell'art. 7 del citato d.p.r. n. 352.

Oltre, dunque, agli atti normativi (fissazione dei criteri) ed ai verbali delle operazioni concorsuali, e più generale alla loro cornice procedimentale, il cui accesso non presenta particolarità di rilievo, devono ritenersi altresì conoscibili i dati afferenti alle singole posizioni individuali dei partecipanti al concorso, quali i curricula, certificati ed attestati da essi prodotti ed i verbali delle prove, ivi compresi i voti e/o i giudizi analitici e sintetici, ed in generale ogni provvedimento adottato dalla commissione.

7. In ordine al momento in cui può esercitarsi il diritto d'accesso, ritiene la Commissione che, in mancanza di norme limitative, questo possa esercitarsi in ogni momento della procedura concorsuale (ovviamente nel rispetto delle norme ed esigenze tecniche del concorso), ma sempre che, con riferimento a quel

momento, sussista l'interesse in capo al soggetto richiedente.

Non si ignorano, naturalmente, le difficoltà pratiche e gli intuitivi problemi di natura organizzativa che possono derivare, da tali "dilatate" possibilità d'informazione, per l'amministrazione che bandisce la procedura di reclutamento, ma la chiara formulazione del testo legislativo in esame, e la sua mens, orientata verso la piena trasparenza dell'azione amministrativa, non sembrano lasciar adito ad interpretazioni di tipo restrittivo (limitandosi, il successivo art. 25, ad addossare al richiedente i costi delle copie, tributi e servizi connessi).

L'art. 24 comma 6 l. 241/90 concede tuttavia la "facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare la svolgimento dell'azione amministrativa", e dunque nulla vieta alle amministrazioni di disciplinare opportunamente le possibilità di accesso previste dalla legge, con riguardo ai vari momenti e relative esigenze della procedura concorsuale (v. TAR LAZIO, Sez. I, 24 marzo 1992 n. 399). In proposito, peraltro, non può non rilevarsi come, in molti casi, l'indicazione dell'impedimento o dell'ostacolo all'azione amministrativa costituisca una "questio fact".

8. In ordine alle possibilità d'intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 l. 241/90, viene posto il problema dell'individuazione dei soggetti a ciò legittimati, i quali si identificano, a norma della disposizione, in "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".

Quanto al profilo soggettivo della norma, la sua formulazione non lascia spazio a dubbi, non restandone escluso, evidentemente, alcun soggetto dell'ordinamento (individuale o collettivo che sia). Analogamente a quanto esposto in relazione al diritto di accesso, anche qui il titolo legittimante viene definito teologicamente e riconosciuto, come si è visto, in capo a quel soggetto "cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento". Occorre in altri termini che in capo a questi possa riconoscersi un interesse all'iniziale fattuale di questo interesse, bastando per il resto una sua comune riferibilità, tanto alla sfera giuridica della parte interveniente, quanto agli altri interessi in campo, e rispetto al quale l'intervento possa avere una qualche concreta utilità (per tutti, v. A. ZUCCHETTI, Proc. ammin. e dir. di accesso ai doc., Milano, 1991, p. 196 ss., con riferimenti giurisprudenziali, nello stesso ordine di idee, la su riportata decisione n. 1036/93 del Consiglio di Stato).

## CIRCOLARE n. 191

Gab./VII - Prot. n. 1114/DN  
Roma, 9 giugno 1994

**OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario, fondo di incentivazione ed Indennità di istituto al personale della scuola per l'anno scolastico 1993/94.**

A seguito della circolare di questo Ministero n. 16 (prot. n. 22201/JR) del 21 gennaio 1994, si comunica che in data 12 maggio 1994, con provvedimento n. 001 PUBBL ISTR/044, è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Ministeriale n. 334 del 27 novembre 1993, recettivo dell'accordo decen-

trato n. 141 del 23 aprile 1994, anch'esso relativo all'oggetto, che si allega in copia.

L'anzidetto D.M. n. 141/1994 modifica l'art.15 - comma 1 - lettera A) del citato D.M. n. 334/1993, nel senso che il compenso forfettario di lire 180.000 ivi previsto per le attività di aggiornamento prestate dal personale docente deve essere liquidato agli interessati obbligatoriamente a carico degli stanziamenti relativi al fondo di incentivazione e non a carico di quelli relativi al compenso per lavoro straordinario.

L'emanazione di detto provvedimento di modifica del D.M. n. 334/1993 si è resa necessaria a seguito di un rilievo formulato dal citato Organo di controllo, il quale ha eccepito che la normativa vigente non consente l'erogazione di compensi forfettari relativi a lavoro straordinario.

A seguito dell'avvenuta registrazione i decreti ministeriali suindicati sono divenuti efficaci e pertanto le istituzioni scolastiche dipendenti sono legittimate a dar corso al pagamento degli emolumenti di cui all'oggetto.

Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative site nelle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica per gli adempimenti di competenza.

il Capo di Gabinetto

Decreto Ministeriale n. 141 del 23 aprile 1994  
(Omissis)

Decreta: Art. 1

Il compenso forfettario di lire 180.000 previsto dalla lettera A) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 334 del 27 novembre 1993, relativo alle attività di aggiornamento prestate dal personale docente, viene liquidato a carico degli stanziamenti per il fondo di incentivazione.

Roma, 23 aprile 1994

Il Ministro: Jervolino

## CIRCOLARE n. 188

Prot. n. 1101/DM

Roma, 9 giugno 1994

Riferimento quesiti pervenuti in merito interpretazione penultimo comma atto di indirizzo n. 71 del 28.2.1994, precisasi che personale docente mantenuto ad esaurimento ex art. 63 legge n. 270782, che non opti per inquadramento nei ruoli personale amministrazione scolastica aut amministrazione in cui presta servizio, est restituito ad insegnamento per essere utilizzato in supplenze temporanee di breve durata. Nei periodi in cui non sia utilizzato in supplenze temporanee, predetto personale continuerà a svolgere compiti cui è assegnato presso Amministrazioni aut uffici scolastici.

Comunicasi altresì che ai fini migliore organizzazione uffici interessati si ritiene opportuno prorogare termini per esercizio diritto opzione per inquadramento nei ruoli Amministrazione centrale aut periferica at 31 agosto 1994 facendo coincidere termine stesso con fine anno scolastico.

Con occasione di fa presente che nei confronti personale docente collocato fuori ruolo sensi art. 113 D.P.N. n. 417/74, continuando ad applicarsi, anche per anno sc. 1994/95, disposizioni impartite con CC.MM. n. 4 del 5.1.94 et n. 95 del 17.3.94.

D'Onofrio: Ministro istruzione

# Ed ora i fatti!

(dalla prima pagina)

mo il documento che la F.I.S. ha presentato al Ministro d'Onofrio a seguito del colloquio.

Nella conferenza stampa di martedì 31 maggio molte sono le novità che il Ministro ha presentato, soprattutto legate ad una concezione nuova di intendere l'azione politico-amministrativa, diciamo però con franchezza che non mancano motivi di perplessità e di dubbio sia in merito alla possibilità di demandare ai direttori generali altre competenze sia per l'oggetto della delega (che cosa rimarrà?) ai sottosegretari che pare sarà per materia e non più per settori.

La conferma poi dei due vice capi di gabinetto rappresenta sicuramente, come ha detto il Ministro, un elemento di continuità dell'amministrazione nel nuovo ufficio di Gabinetto, ma presto sapremo in che senso questa debba essere intesa.

Per quanto ci riguarda non rilasciamo deleghe in bianco a nessuno; il primo problema politico da affrontare e risolvere con equità e giustizia rimane quello della rappresentatività sindacale. Questa non può più essere attribuita e riconosciuta, come per il passato, soltanto a quelle organizzazioni sindacali che comunque l'avevano ottenuto in quanto filiazione del sistema partitico, trasformatosi via via in un vero e proprio regime. Siamo dell'avviso che è cambiato il sistema politico: si è passati dal sistema proporzionale a quello maggioritario ed è proprio in forza di questo cambiamento che è mutato tutto, sia la strategia politica che il quadro a cui far riferimento.

Il nuovo sistema, sostanzialmente più pluralista, deve dispiegarsi in modo da rapportarsi diversamente con la realtà e consentire al nuovo di emergere così da coinvolgere in questo disegno tutte le realtà esistenti. Non si può pensare di fare politica senza tener conto di ciò che esprimere la realtà, perchè questa prima o poi finirà per imporsi; ed allora, com'è capitato sia in campo partitico sia in quello sindacale, bisognerà fare i conti con soggetti nuovi (Lega e Cobas). La Lega è stata un coefficiente moltiplicatore di altri fatti che

hanno determinato a loro volta soggetti politici nuovi (Forza Italia) o aggregazioni più vaste (Alleanza Nazionale).

Ma per tornare al problema del "nuovo" politico, questo non può essere rappresentato solo dalle persone fisiche, e necessario che ci sia uno sforzo collettivo perchè questa cultura politica nuova emerga e si faccia strada. Specie nell'amministrazione dello Stato questo non è facile, ma il problema politico rimane quello di dare segnali operando scelte concrete. L'azione politica non è fatta solo dai soggetti politici istituzionali (Governo, Ministri, Sottosegretari) ma anche da altri, come ad esempio gli alti burocrati che possono bloccare o vanificare questi processi innovativi (attuando la c.d. resistenza passiva) voluti dalla parte più squisitamente politica. Come non pensare, sempre sul problema della rappresentatività e quindi del cambiamento di rotta, all'azione amministrativa degli alti funzionari che predispongono per il Ministro gli atti relativi ai vari provvedimenti; questi potranno essere predisposti — e lo sappiamo per esperienza — in un modo o nell'altro, a seconda delle direttive che dà il Ministro o sottosegretario di turno (il quale si limita a dare, com'è giusto indicazioni di massima di indirizzo politico) ma gli effetti sono diversi a seconda di come poi queste volontà vengono tradotte nell'atto. Il confine fra l'alta amministrazione e la politica è molto sottile ed allora bisogna essere vigili. Il problema della rappresentatività è politico ed è quindi il banco di prova del nuovo modo di operare, poichè attraverso questo strumento si legittimano i pochi o i molti soggetti che pensano e costruiscono il collettivo. Innovato il sistema sul piano partitico c'è ora da rinnovarlo su quello sindacale.

Molti sono i problemi che attanagliano la scuola italiana, l'innalzamento della scuola dell'obbligo con la riforma della secondaria e il conseguente esame di maturità, l'autonomia, l'aggiornamento, il rinnovo del contratto, il rilancio della struttura pubblica, il rapporto tra scuola statale e scuola non statale, sono

tutte problematiche la cui realizzazione deve responsabilmente coinvolgere — ecco la novità politica — tutte le forze sociali della scuola. Ci dovrà quindi essere un confronto diretto a tutto campo non essendo più tempo di deleghe.

Ci auguriamo che quanto diciamo venga raccolto da chi di dovere. Oltre al Ministro vi sono due sottosegretari (Aloi e Mazzetto) appartenenti a formazioni politiche (Alleanza Nazionale e Lega) che per la prima volta si apprestano a gestire la cosa pubblica e che sono in questo governo così fortemente rappresentate. Credo che abbiano il dovere da dare un segnale rigoroso nel senso del cambiamento così come i loro elettori hanno richiesto. Se così non fosse non avrebbero diritto poi alla prova d'appello. Le recenti elezioni in Ungheria ci dimostrano che il vecchio è duro a morire e può sempre tornare anche se camuffato. Non vorremmo che in Italia il vecchio abbia preso la scorciatoia e che il nuovo sia solo di facciata.

Agostino Scaramuzzino

## MANI PULITE

(dalla pagina 3)

accreditati delle scuole, tasso balzato all'8% dall'1/04/92 a seguito dell'intervento del professore Falcone che si è visto premiare con un'ispezione didattica prima (non potendo essere perseguito nella veste di Presidente del Consiglio di Istituto) e con un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale poi.

Di questa vicenda sono ovviamente a conoscenza anche gli uffici del Ministero, sia a seguito di un'interrogazione parlamentare che per un ricorso al T.A.R. proposto dal prof. Falcone avverso il provvedimento adottato.

Su questa incredibile vicenda si è svolto il 18 febbraio 1994 presso la Curia Vscovile di Caserta un incontro-dibattito dal provocatorio titolo "Scuola palestra di camorra?".

Il secondo episodio di cui la stampa ha dato notizia è della fine del mese di febbraio 1994, presso l'Istituto Commerciale "Acerbo" di Pescara, dove sembra si sia verificata una storia analoga di malcostume (acquisti irregolari di computer) prontamente denunciate dal Prof. Pierdante Colagrande — stimatissimo professore di matematica della scuola — che ha ricevuto come premio — essendo di costituzione fisica meno forte del collega Falcone di Caserta — un grave malore, forse un ictus durante una visita ispettiva didattica. Anche in questo secondo caso vi è stata una visita ispettiva, che non sappiamo come si è conclusa e una interrogazione parlamentare presentata dal-

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione: Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994  
Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma  
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 8/06/1993 - Stampato il 16/06/1993

l'on. Melilla.

L'eventuale minaccia di privatizzazione che incombe sulla scuola pubblica — di cui una certa autonomia potrebbe rappresentare una tappa — fungerebbe da coefficiente moltiplicatore di possibili situazioni analoghe a quelle descritte. Episodi a parte, rimaniamo dell'avviso che è bene continuare ad affidarsi all'onestà dei molti funzionari della P.A., dei Presidi e dei docenti ed anche all'azione della magistratura.

Lucia Marrone

## Incontro con il Ministro della P.I.

(dalla terza pagina)

cialmente per la scuola superiore. Essa dovrà riguardare le metodologie, la selezione e l'integrazione dei contenuti e non dovrà costituire una sorta di esercizio ideologico per dar vita ad un P.E.I. le cui "scelte educative di fondo" (come qualcuno già ama definire le caratteristiche fondamentali del P.E.I.) costituiscono un programma ideologico-politico; soprattutto si dovrà prevedere un sistema di verifica dei risultati.

Un discorso a parte merita la predisposizione di un nuovo stato giuridico del Capo d'Istituto, sul quale ricadono ben più delicate e pesanti responsabilità, come d'altro canto la stessa legge 537/93 riconosce. Riteniamo che il prossimo assetto retributivo riguardante i capi d'istituto dovrà recepire il quadro delle nuove responsabilità da commisurare, tuttavia, alla dimensione e alla complessità dell'istituzione.

Sottolineiamo con stupore l'assenza sia dalla commissione che dai gruppi redazionali istituiti con DD.MM. n. 48 e 49 dell'11 febbraio 1994, dei Presidi e dei docenti. Preghiamo il sig. Ministro alla P.I. On. d'Onofrio di colmare la lacuna.

### CONTRATTO SCUOLA

Con riferimento al contratto scuola fermo al 1990 è necessario dare un segnale di inversione di tendenza (altro che blocchi salari!)

anche per disinnescare malumori e proteste per troppo tempo sopite e quindi reperire risorse da destinare in questo settore più investito di responsabilità.

### SCUOLA STATALE E NON STATALE

Riguardo al tema del rapporto fra scuola statale e scuola non statale, riteniamo di dover chiedere che, nello spirito del pluralismo e della libertà di scelta e di intrapresa, sia realizzata completamente la pari dignità prevista dalla Costituzione. I modi e i mezzi vanno studiati a livello tecnico e con una piena conoscenza delle loro ricadute economiche, perciò non riteniamo di poter ora scegliere quali siano i migliori fra i tanti propositi: quello che ci preme è che la questione venga deideologizzata, in quanto la finalità deve essere unicamente l'innalzamento del livello qualitativo dell'istruzione nel sistema globale.

Per questo motivo chiediamo un intervento attivo sul complesso della scuola statale, sottoponendola anche a verifiche standard dei risultati raggiunti in relazione ad obiettivi e finalità omogenei sul territorio nazionale, dal momento che quello statale ci sembra il versante finora mostratosi meno sensibile ai tentativi di innovazione.

Molti sono gli argomenti di cui si è parlato, ma l'ordine di trattazione e lo spazio dedicato ad essi indicano delle priorità e delle urgenze che gradiremo venissero rispettate.

Come organizzazione sindacale saremo presenti nelle sedi istituzionali (presso i membri delle Commissioni parlamentari e i gruppi parlamentari dell'attuale maggioranza) perchè le nostre tesi possano trovare accoglienza.

Comunichiamo che non parteciperemo alla manifestazione del 29 maggio p.v. e confermiamo una leale e fattiva collaborazione nell'interesse della Scuola italiana.

Ma perchè questa possa tornare ad essere istituzione centrale e trainante della vita italiana è necessario riconciliarla con la cultura che non può più essere di tipo monopolistico o qualunquista.

E' ora di voltare pagina e di realizzare il buongoverno dando in questa direzione segnali concreti; per quanto ci riguarda faremo la nostra parte.